



A Roma Capitale

Ai distretti socio sanitari
del Lazio

Loro sedi

Oggetto: Circolare regionale per la disabilità gravissima integrativa della circolare prot.n. 1234633/2024. Ulteriori chiarimenti sulle modalità di rendicontazione del “contributo di cura”.

La Regione, con la circolare richiamata in oggetto, ha fornito indicazioni operative in merito all'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza (FNA), annualità 2023 e 2024, assegnate ai distretti.

Facendo seguito alla comunicazione effettuata via mail il 28.10.2024 u.s., con riferimento specifico al punto 2.2 della citata circolare regionale, concernente le modalità di rendicontazione del contributo di cura , con la presente si specifica-quanto segue.

La scelta se allegare alla rendicontazione i giustificativi di spesa oppure una autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi, è rimessa **esclusivamente alla persona con disabilità gravissima o a chi per essa ne cura e rappresenta gli interessi**, ed è insindacabile da parte dei distretti. Le tipologie di spesa riportate nella circolare prot. n. 1234633/2024 sono indicate **a titolo meramente esemplificativo**.

Sono, infatti, da considerare ammissibili tutte le spese sostenute per l'assistenza e l'inclusione dell'utente, che sempre a titolo ulteriormente esemplificativo - possono comprendere anche le spese sostenute per il trasporto sociale (non con mezzo proprio), quelle per il consumo di energia per l'utilizzo costante di macchinari vitali legati alla condizione di disabilità della persona e riferiti quindi alla specifica condizione di compromissione funzionale indicata dal DM 26 settembre 2016, o necessarie all'acquisto di prodotti parafarmaceutici necessari (secondo indicazione medica) alla cura della persona e a migliorare la qualità di vita o ancora funzionali alla fruizione del tempo libero e/o di soggiorni vacanza dell'utente.

E' stato effettuato un approfondimento con l'INPS sulla possibilità, confermata, dell'assunzione tramite regolare rapporto di lavoro, di un familiare dell'utente entro il terzo grado di parentela o affinità, ivi compreso il coniuge. Rimane sottinteso che anche questa particolare opzione è una facoltà rimessa alle famiglie della persona con disabilità che la ritengano conveniente o opportuna, dopo averne valutato attentamente tutte le implicazioni, anche di carattere fiscale.



Per procedere all'assunzione del familiare, la persona con disabilità gravissima beneficiaria del contributo di cura (o chi ne cura e rappresenta gli interessi), espleta la specifica procedura telematica di assunzione direttamente sul sito INPS in cui, appunto, viene richiesta la indicazione della natura del vincolo familiare.

Per i titolari di indennità di accompagnamento, come nel caso specifico delle persone in condizione di disabilità gravissima ai sensi del DM 26 settembre 2016, l'assunzione, proprio per le particolari condizioni dell'assistito, è accettata di diritto dall'INPS, senza l'onere della prova di sussistenza del rapporto (che di norma è richiesto negli altri casi), ma l'effettività del rapporto di lavoro decorrerà dal momento in cui l'utente riceverà apposita comunicazione di nulla osta da parte dell'INPS stesso. Anche per quanto concerne l'importo dei contributi previdenziali, che godono di importi agevolati, si rimanda alle specifiche in merito previste dall'INPS.

Inoltre, laddove sia presente una figura giuridica di tutela della persona con disabilità gravissima e le spese siano state espressamente autorizzate dal Giudice tutelare, la stessa autorizzazione potrà valere come comprova anche senza acquisizione dei giustificativi di spesa legati all'assistenza.

In sintesi, si ribadisce nuovamente che le casistiche menzionate nelle varie comunicazioni regionali, non si traducono in un elenco tassativo e vincolante per i distretti socio sanitari e che anzi, nel rispetto dei principi generali riportati in seguito, gli stessi valuteranno le singole situazioni della persona in condizione di disabilità gravissima e del contesto familiare, tenendo conto anche di quanto disposto dall'UVMD in sede di valutazione e monitoraggio del PPA (Piano Personalizzato di Assistenza).

Sono esclusi i costi riconducibili all'erogazione di servizi/prestazioni di carattere strettamente sanitario, rispetto ai quali il contributo di cura ha carattere integrativo e complementare come esplicitato dallo stesso Piano nazionale della non autosufficienza 2022 – 2024 (pag. 48, paragrafo 6.2).

Si ribadisce il divieto di doppio finanziamento per la stessa spesa. Tuttavia questo secondo principio di carattere generale, prevede comunque la possibilità che due contributi pubblici possano finanziare in modo complementare la stessa voce di costo (spesa).

E' inoltre importante sottolineare che l'applicazione delle disposizioni qui contenute , non è riferita alla annualità di fruizione del beneficio da parte della persona avente diritto bensì decorre dal momento in cui il distretto ha erogato la misura e solo per le annualità del FNA 2023 e 2024

Si raccomanda ai distretti di accompagnare e supportare le famiglie delle persone con disabilità gravissima in questo processo di identificazione delle varie spese ammissibili a contributo di cura.



**REGIONE
LAZIO**

In ogni caso, la Regione sta interloquendo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di individuare ogni forma possibile di agevolazione per le famiglie, per l'attività in oggetto.

IL DIRIGENTE
Area Minori e Famiglia
(Antonio Mazzarotto)

IL DIRIGENTE
Area Programmazione degli interventi
e dei servizi del sistema integrato sociale
(Fulvio Viel)

LA DIRETTRICE
(Ornella Guglielmino)

Il Responsabile del procedimento
Patrizia Di Tullio
Email: pditullio@regione.lazio.it